

Corte di Cassazione, Sezione I civile

Sentenza 27 febbraio 2015, n. 3986

Massima

Licenziamento - licenziamento per ritorsione - nullità - presupposti

Non può considerarsi ritorsivo un licenziamento palesemente (anche se erroneamente) basato sull'inosservanza di direttive aziendali, qualora manchi la prova, il cui onere incombe sul lavoratore, della sussistenza di un motivo illecito determinante. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva dichiarato la illegittimità del licenziamento disciplinare adottato in violazione dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, escludendone, tuttavia, la natura discriminatoria, in assenza della allegazione e prova del motivo illecito determinante).

Integrale

Licenziamento discriminatorio - Rifiuto di aderire alle politiche gestionali aziendali -
Sussistenza del motivo illecito - Difetto di prova - Illegittimità del licenziamento -
Esclusione

Integrale

Licenziamento discriminatorio - Rifiuto di aderire alle politiche gestionali aziendali -
Sussistenza del motivo illecito - Difetto di prova - Illegittimità del licenziamento -
Esclusione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STILE Paolo - Presidente

Dott. MAMMONE Giovanni - Consigliere

Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere

Dott. MANNA Antonio - Consigliere

Dott. BALESTRIERI Federico - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1026/2012 proposto da:

(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

AGCI - ASSOCIAZIONE GENERALE DELLE COOPERATIVE ITALIANE - FEDERAZIONE REGIONALE SARDEGNA, P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 721/2010 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 13/12/2010 R.G.N. 567/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/11/2014 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

udito l'Avvocato (OMISSIS);

udito l'Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Cagliari, il (OMISSIS) convenne in giudizio la Federazione Regionale dell'Associazione Generale Cooperative Italiane (AGCI) esponendo di aver lavorato alle dipendenze di quest'ultima, in qualita' di impiegato di primo livello e con inquadramento nel c.c.n.l. del settore commercio, dal 5 febbraio 2001 al 10 maggio 2006, allorché, con nota di pari data, il datore di lavoro gli aveva intimato il licenziamento "per non aver osservato l'indirizzo politico morale dell'AGCI e per essersi reso responsabile di grave inadempienza ai compiti a Lei affidati rispetto all'indicazione degli organi competenti dell'AGCI facendo mancare l'indispensabile rapporto fiduciario con la stessa associazione", con motivazione poi integrata, a seguito di sua specifica richiesta, con l'aggiunta "Lei si e' rifiutato di osservare le decisioni deliberate dalla presidenza regionale AGCI in ordine al rinnovo delle cariche sociali in (OMISSIS) s.p.a. ed ai rapporti tra le centrali associative".

Il ricorrente precisò che, in qualita' di amministratore unico della cooperativa a r.l. (OMISSIS), ossia di società da lui in precedenza costituita al fine di partecipare, con apposita quota azionaria, alla costituzione di (OMISSIS) S.p.A. (società finanziaria preposta all'erogazione dei finanziamenti per la cooperazione sul territorio regionale), in occasione del rinnovo degli organi sociali aveva rifiutato di delegare al suo posto, per il voto, il presidente della Federazione Regionale AGCI, nonché di aderire alla sua richiesta scritta di non rinnovare l'incarico al presidente uscente (OMISSIS), siccome coinvolto, in qualita' di imputato, nel procedimento penale in corso presso il Tribunale di Cagliari per il cosiddetto "scandalo (OMISSIS)".

Il (OMISSIS) dedusse che il licenziamento, impugnato nei termini, doveva essere ritenuto nullo e/o inefficace o, comunque, annullabile sotto diversi profili: anzitutto perché viziato da motivo illecito, essendo lo stesso stato intimato per reazione ad un suo legittimo comportamento, peraltro estraneo all'ambito della prestazione lavorativa, attenendo l'asserito obbligo contestatogli ad un facere giuridico incidente sulla sfera di terzi (la (OMISSIS)); in secondo luogo perché, anche a volerne ritenere la natura disciplinare, ciò non di meno il recesso doveva ritenersi invalido per l'assenza di preventiva contestazione disciplinare e delle altre garanzie difensive previste dalla Legge n. 300 del 1970, articolo 7.

A parte cio' - proseguiva il ricorrente - all'atto della cessazione del rapporto egli era rimasto in credito nei confronti del datore di lavoro della complessiva somma di euro 22.779,00 di cui euro 736,01 a titolo di retribuzione di otto giorni lavorativi del mese di maggio 2006, euro 327,18 a titolo di permessi retribuiti non goduti, euro 5.521,21 per indennita' sostitutiva delle ferie maturate e non godute, euro 708,88 per ratei di tredicesima 2006, euro. 1773,20 per ratei di quattordicesima dell'ultimo anno, euro.6.380,08 per indennita' di mancato preavviso ed euro 7.333,28 per trattamento di fine rapporto.

Concludeva chiedendo che - previo accertamento della nullita'/inefficacia dell'impugnato licenziamento - fosse disposta la condanna della convenuta al risarcimento del danno, da commisurarsi alle retribuzioni perse dal licenziamento in poi, ovvero, in caso di applicazione della Legge n. 604 del 1966, articolo 8, nella misura massima di legge pari ad euro 22.779,00. Resisteva l'AGCI deducendo che tra AGCI, in qualita' di cooperativa centrale e la stessa (OMISSIS), costituita proprio al fine di assumere interessenze in societa' di capitali, nonche' sulle partecipate di quest'ultima, esisteva un fortissimo collegamento societario, oltre che finanziario, e che proprio per tale motivo essa, a seguito di specifica deliberazione presidenziale, seguita da analoga raccomandazione dell'Assessore Regionale all'Agricoltura, aveva invitato il ricorrente a non confermare, in sede di rinnovo degli organi sociali della (OMISSIS) s.p.a., l'incarico di presidenza al (OMISSIS), siccome imputato di gravi reati per illecita destinazione di fondi pubblici nell'ambito del procedimento penale in corso presso il Tribunale di Cagliari per la vicenda (OMISSIS).

In tale contesto - argomentava la resistente - la mancata osservanza da parte del (OMISSIS) delle indicazioni ricevute per il voto in assemblea della (OMISSIS) integrava una giusta causa di licenziamento e rendeva, per cio' stesso, legittimo il licenziamento adottato nei suoi confronti.

Il Tribunale accolse la domanda, ritenendo insussistente un inadempimento degli obblighi gravanti sul (OMISSIS), trattandosi di fatto estraneo al rapporto di lavoro, dichiarando conseguentemente la nullita' del licenziamento per illiceita' del motivo, e condannando l'AGCI al pagamento delle retribuzioni maturate dal recesso.

Avverso tale sentenza proponeva appello. La AGCI resisteva il (OMISSIS) proponendo appello incidentale.

La Corte d'appello di Cagliari, con sentenza depositata il 13 dicembre 2010, dichiarava l'illegittimita' del licenziamento per violazione della Legge n. 300 del 1970, articolo 7, condannando l'associazione al pagamento di una indennita' commisurata a sei mesi dell'ultima retribuzione, con gli accessori di legge; condannava l'associazione altresì al pagamento dell'ulteriore somma di euro 14.286,18 per t.f.r, mensilita' supplementari ed indennita' sostitutiva delle ferie e del preavviso, detratto quanto già versato al (OMISSIS) a tali titoli.

Per la cassazione propone ricorso il (OMISSIS), affidato a due articolati motivi, poi illustrati con memoria.

Resiste l'AGCI con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'articolo 100 c.p.c., con conseguente nullita' del procedimento e della sentenza di appello, per difetto della AGCI del potere di impugnare la sentenza di primo grado, essendo l'effettivo datore di lavoro la Federazione regionale dell'AGCI e non quest'ultima in proprio, (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4).

Il motivo e' infondato, a prescindere dalla considerazione, rilevata dalla controricorrente, circa l'effettiva presenza in giudizio della Federazione (che conferi' la procura alle liti). Cio' per essere comunque passata in giudicato la statuizione del Tribunale circa la legittimazione della AGCI cosi' come individuata dal (OMISSIS), non contestata da quest'ultimo in grado di appello, realizzandosi cosi' un giudicato interno sul punto.

2.-Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della Legge n. 108 del 1990, articolo 3, in combinato disposto con gli articoli 1324 e 1345 c.c., e con la Legge n. 300 del 1970, articolo 15. Lamenta che la sentenza impugnata non considero' adeguatamente che il licenziamento de quo, basato su fatto extra lavorativo e non esigibile dal datore di lavoro, si risolveva in un licenziamento discriminatorio e/o ritorsivo basato su di un motivo illecito determinante.

2.1- Il motivo e' infondato.

Ed invero, seppure puo' ritenersi, come stabilito dalla Corte di merito, che il licenziamento in questione fosse di natura ontologicamente disciplinare e comunque privo di giusta causa o giustificato motivo (con le conseguenze in ogni caso di cui alla Legge n. 604 del 1966, articolo 8, stante la pacifica consistenza occupazionale della datrice di lavoro), non puo' considerarsi ritorsivo un licenziamento palesemente (anche se erroneamente) basato sulla inosservanza di direttive aziendali, difettando comunque la prova, a carico del dipendente, della sussistenza di un

motivo illecito determinante che in effetti non viene neppure chiaramente enucleato dal (OMISSIS). In sostanza non è sufficiente che il licenziamento sia (anche palesemente) ingiustificato per aversi un licenziamento ritorsivo, essendo piuttosto necessario che il motivo pretesamente illecito (cioè contrario ai casi espressamente previsti dalla legge, pur suscettibili di interpretazione estensiva, all'ordine pubblico e al buon costume) sia stato l'unico determinante e sempre che il lavoratore ne abbia fornito prova, anche presuntiva (Cass. n. 17087/11; Cass. n. 6282/11; Cass. n. 16155/09).

2.2- Nella specie, come già osservato, lo stesso lavoratore deduce che il licenziamento fu motivato dal suo rifiuto (quand'anche legittimo) di sottostare ad ordini del datore di lavoro in un campo pur (in tesi) estraneo all'attività lavorativa (pag. 14 ricorso), dovendo anzi evidenziarsi che il licenziamento venne motivato, su esplicita richiesta del (OMISSIS) (pag. 4 sentenza impugnata, incontestata sul punto) anche per la seguente ragione: "Lei si è rifiutato di osservare le decisioni deliberate dalla presidenza regionale AGCI in ordine al rinnovo delle cariche sociali in (OMISSIS) s.p.a. ed ai rapporti tra le centrali associative".

Cio' non può risolversi, di per sé, in un motivo illecito determinante né, tanto meno, in un licenziamento discriminatorio ai sensi della Legge n. 300 del 1970, articolo 15.

3.- Con il terzo motivo il lavoratore denuncia una omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo della controversia (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

Lamenta che la sentenza impugnata attribuisce inutile rilievo alla circostanza della buona fede della datrice di lavoro, consideratasi organizzazione di tendenza nel cui ambito il rifiuto di aderire alle direttive anche di politica gestionale concretava un giustificato motivo di licenziamento, evidenziando che nella specie non sussisteva alcuna organizzazione di tendenza né rilevava la buona fede della AGCI.

Anche se tale ultima considerazione può in via di principio condividersi (non potendo considerarsi organizzazione di tendenza ma imprenditoriale, l'organizzazione comunque strutturata a guisa di impresa, secondo criteri di economicità, Cass. n. 4983/14, n. 11777/11, n. 3868 del 12/03/2012), il motivo è sostanzialmente inammissibile per censurare accertamenti di fatto svolti dal giudice di merito ed adeguatamente motivati, nonché per difetto di interesse non essendo la buona fede del datore di lavoro la ratio decidendi della sentenza impugnata (basata invece sull'assenza di prova di un motivo illecito determinante).

4.- Il ricorso deve pertanto rigettarsi.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 100,00 per esborsi, euro 3.500,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge.